

VERBALE

L'anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di gennaio a seguito di regolare convocazione prot. n.443 del 28.01.2019 ,alle ore 10:00, si è riunita la I° Commissione Consiliare Permanente con il seguente Ordine del giorno:

- **Approvazione regolamento criteri per l'attuazione della cessione della cubatura e trasferimento di volumetria di cui all'Art.22 della L.R. n.16/2016. (proposta n.3 del 24.01.2019)**

Alle ore 10:15 non essendoci il numero legale, la stessa viene rinviata in seconda convocazione.

Alle ore 11:20 si è insediata la prima commissione e sono Presenti/Assenti i componenti Sigg. 1° C.C.P.

P	<i>LIOTTA TEODOLINDA</i>	<i>PRESIDENTE</i>
P	<i>BOTTARO ANGIOLELLA</i>	<i>COMPONENTE</i>
P	<i>FARDELLA MASSIMILIANO</i>	<i>COMPONENTE</i>
A	<i>GEMMELLARO GAETANO</i>	<i>COMPONENTE</i>
P	<i>GIACOPONELLO VINCENZA</i>	<i>COMPONENTE</i>

Funge da segretario il dip. Munafò Giuseppe, è presente il tecnico comunale Ing. Michele Gatto.

Il presidente Liotta invita il tecnico presente ad illustrare l'ordine del giorno.

Prima interviene il componente Giacomponello che rilascia la seguente dichiarazione si chiede se è necessario il regolamento in quanto l'articolo 22 della L.R. 16/2016 recita testualmente:

“Ai fini della cessione dei diritti edificatori , di cubatura e di trasferimento di volumetrie, si applica quanto previsto dall'Art. 5 della Legge 12/07/2011 n. 106, per la delocalizzazione delle volumetrie in aree e zone diverse ma comunque compatibili per destinazione urbanistica e tipologia edilizia”.

Quindi, la legge non dice che occorre un regolamento, la legge dice che si applica l'Art.5 della Legge 12/07/2011 n. 106. L'articolo 5 di questa norma, tende a regolamentare le costruzioni private ricadenti ovviamente nelle variazioni.

Dopo questa Legge, l'Assessorato Regionale ha chiarito, con una circolare, quali sono le finalità che deve avere l'applicazione dell'Art. 22.

Siccome l'Art. 22 è molto vasto nella sua genericità, la Circolare Regionale dice questo: “La finalità dell'applicazione dell'Art. 22 sono quelle di evitare in una zona agricola, in particolare un'eccessiva concentrazione di volumi non compatibili con il carattere agricolo della zona e con le esigenze di salvaguardia del paesaggio rurale. Evitare nelle altre zone omogenee (A, B, C) un surplus di standard urbanistici nei comparti che accedono alla cubatura e, al contrario, un deficit di standard urbanistici nei comparti che ricevono la cubatura, infine, l'abbandono delle aree prive di suscettibilità edificatoria per effetto della delocalizzazione della cubatura.

Un'altra cosa che posso dire è che in Sicilia solo pochi Comuni fino ad oggi hanno

fatto il Regolamento.

L'idea di un Regolamento è quella di mettere dei paletti ed ingabbiare eventualmente le varie attività che si possono svolgere. Il Componente Giacomponello presenta un emendamento per istituire un registro comunale dei diritti edificatori al fine di assolvere ai principi di partecipazione e trasparenza propri e della nostra azione politica. Il registro dovrà avere una doppia versione, in forma digitale ed in forma cartacea. L'emendamento descritto dal Componente Giacomponello viene messo ai voti:

Sono favorevoli i componenti Liotta e Fardella mentre si astiene il componente Bottaro. Il componente Bottaro in merito alle dichiarazioni del Componente Giacomponello chiede al tecnico comunale se l'adozione del regolamento proposto è obbligatorio o discrezionale. Il tecnico dichiara che il regolamento è necessario ed indispensabile.

Il presidente chiede allo stesso di redigere una relazione descrittiva da allegare al regolamento, in modo tale da esplicitare meglio le motivazioni alla base della redazione dello stesso.

Dopo ampio dibattito e delucidazioni da parte del tecnico comunale, la commissione si riserva di approfondire l'argomento e fare le proprie considerazioni in Consigli Comunale.

Alle ore 12:30 si dichiara chiusa la seduta.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE I° C.C.P.

IL SEGRETARIO